

LA CASSAZIONE INTERVIENE SUI DIFFICILI RAPPORTI FRA COLPA DEL SINGOLO E COLPEVOLEZZA DELL'ENTE

*Autore: Cecilia Valbonesi
Avvocato del Foro di Firenze*

Colpa dell'autore del reato e colpevolezza dell'ente.

Con una recentissima sentenza la Suprema Corte ha nuovamente posto all'attenzione uno fra i più gravi e parimenti interessanti profili problematici della responsabilità amministrativa da reato degli enti¹.

Si tratta dell'aspetto soggettivo della responsabilità della persona giuridica, di quella colpevolezza di organizzazione che si inverte nella mancata o carente predisposizione del modello organizzativo dalla quale discende il verificarsi del rischio tradottosi poi nel reato presupposto commesso dal soggetto apicale o dal subordinato.

Ebbene, sin dalle prime applicazioni della responsabilità per l'omicidio o le lesioni colpose del lavoratore, ai sensi dell'art. 25 *septies* del d.lgs. 231 del 2001, è invalsa la prassi di sovrapporre il profilo di colpevolezza dell'ente con quello della colpa della persona fisica intranea all'ente e materialmente autrice di quel reato commesso nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

Con maggiore sforzo esplicativo, si può tranquillamente affermare che la contestazione relativa all'inosservanza delle regole cautelari antinfortunistiche, foriera del danno alla salute o alla vita del lavoratore, posta in essere dalla persona fisica alle dipendenze dell'ente, finisce per costituire il contenuto dell'addebito riservato all'ente il cui modello non avrebbe scongiurato una tale inosservanza.

Da ciò discende che, ogni qual volta si realizzi il decesso o l'infortunio di un lavoratore, a causa della violazione delle norme antinfortunistiche, la giurisprudenza ascrive in via pressoché automatica la responsabilità all'ente, in ragione di un difetto del modello organizzativo che sarebbe di per sé implicito nella circostanza del realizzarsi dell'evento infausto.

Una simile identità deve essere fermamente respinta in ragione della diversità che sussiste fra la violazione delle cautele lavoristiche da parte di un singolo soggetto e una carenza del modello organizzativo.

¹ Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 570, in *Olympus Uniurb*.

Quello della persona fisica e quello della persona giuridica rappresentano infatti due modelli, due piani distinti di colpevolezza, appartenenti a due soggetti formalmente diversi.

Identificarne i presupposti significherebbe violare, fra gli altri, il superiore principio di colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione, baluardo contro possibili oggettivizzazioni della responsabilità anche quando esse riguardino l'ente.

Di vero interesse, in questo senso, appare una recentissima sentenza della Suprema Corte la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla società V., annulla la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, in ragione del fatto che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulla concreta configurabilità, nella vicenda in esame, di una colpa di organizzazione dell'ente, né avrebbe stabilito se tale elemento abbia avuto incidenza causale rispetto alla verifica del reato presupposto.

I giudici di merito, infatti, non avevano approfondito l'aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall'impresa in tema di prevenzione dei reati della specie di quello di cui ci si occupa, in maniera tale da provare la sussistenza di eventuali carenze di cautela causalmente collegate con il reato presupposto".

La vicenda giudiziaria

La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta morte dell'imputato, amministratore delegato della V. S.p.A., confermando nel resto l'impugnata sentenza con riguardo alla ritenuta responsabilità amministrativa della società condannata alla sanzione amministrativa, oltre al pagamento delle spese processuali.

L'imputato era chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 41, 589, commi 1 e 2, cod. pen., in relazione alle norme per la sicurezza dei lavoratori, per aver cagionato la morte di un dipendente precipitato da un'altezza di circa 10 metri.

La società V. è stata ritenuta dai Giudici di merito responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*septies*, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, per aver tratto vantaggio dalla condotta del reato attribuito all'amministratore unico, vantaggio consistito nel risparmio derivante dall'impiego, presso il cantiere anzidetto, di lavoratori solo formalmente dipendenti di altra società.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore di V. S.p.A.

In particolare, fra i profili del ricorso, emergeva la doglianza relativa alla violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 6 e 7, comma 2, d.lgs. 231/2001, in ordine alla valutazione di idoneità in concreto ed *ex ante* del modello organizzativo adottato dalla società nonché alla manifesta illogicità, mancanza (mera apparenza) e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione nella parte in cui ritiene inidoneo il modello organizzativo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente.

Secondo le difese, la Corte territoriale avrebbe operato un'automatica ed indebita logica induttiva che vorrebbe ricavare dalla mera verifica dell'evento *ex post* la prova della inidoneità del modello organizzativo *ex ante*.

La necessaria autonomia della colpevolezza dell'ente

La sentenza in esame offre l'occasione per ribadire come la distonia fra i criteri ascrittivi della responsabilità all'ente e i reati colposi d'evento si rifletta in modo disfunzionale sul profilo soggettivo della responsabilità.

La presupposta "identità cautelare" fra corredo antinfortunistico che l'agente deve rispettare e il novero delle prescrizioni sul rischio da reato che il modello deve prevedere costituisce terreno fertile per quel fenomeno di sovrapposizione fra colpevolezza dell'ente e responsabilità dell'agente foriero di una duplice e nefasta conseguenza.

Da un lato, infatti, la colpevolezza dell'ente smarrirebbe il suo tratto distintivo e la sua autonomia anche in ambito probatorio, risolvendosi in una *culpa in re ipsa* per il fatto commesso dal soggetto apicale.

Dall'altro, la saldatura fra corredo cautelare e modello organizzativo indurrebbe a concludere che l'elusione fraudolenta dovrebbe misurarsi, come è accaduto per l'interesse e per il vantaggio, sul terreno della condotta "rivelando solo una particolare volontà di conseguire un risultato che consiste nella sola omissione della cautela antinfortunistica"².

A ben vedere, il profilo problematico riguarda la sola commissione dei reati colposi.

² R. GUERRINI, *Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in F. GIUNTA - D. MICHELETTI, *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, p. 149.

Infatti, se per il reato presupposto di matrice dolosa è richiesta, al fine di interrompere il nesso fra responsabilità dell'agente e rimproverabilità dell'ente, quella cesura netta rappresentata da un coefficiente soggettivo particolarmente pregnante (la frode)³, con riferimento al reato presupposto di matrice colposa, questo meccanismo appare più difficile, potendo forse tale nesso interrompersi in presenza della dimostrazione della non volontà di violare il modello organizzativo o, ancor più, nella non volontà di compiere il reato che coinvolge la responsabilità dell'ente stesso.

Tuttavia, è ben difficile che la giurisprudenza offra linee interpretative di matrice garantista volte a prestare ossequio al superiore principio di colpevolezza attraverso uno sforzo di separazione netta fra colpevolezza del singolo e colpevolezza dell'ente.

Uno dei rari casi nei quali questo fondamentale processo discrezionale può dirsi attuato è senz'altro la sentenza in esame.

Le statuizioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ritiene infatti che il ricorso della società sia fondato.

Il Collegio rileva infatti che, già dalla descrizione del capo d'accusa, non emerge con chiarezza il profilo di responsabilità addebitato alla V. avuto riguardo a quei "modelli di organizzazione e di gestione" richiamati dagli art. 6 e 7, comma 2, d.lgs. 231/2001, "la cui efficace adozione consente all'ente di non rispondere dell'illecito, ma la cui mancanza, di per sé, non può implicare un automatico addebito di responsabilità"⁴.

La Suprema Corte ha recentemente ribadito "che la struttura dell'illecito addebitato all'ente risulta incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale intercorrente tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno unicamente la funzione di irrobustire il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato

³ Si fa qui riferimento alla scusante dell'art. 6, comma 1, lett. c) ai sensi del quale se il reato è stato commesso dai soggetti apicali, "l'ente non risponde se prova che" [...] "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione".

⁴ Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 570, in Olympus Uniurb

commesso sì da un soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questo”⁵.

La necessaria presenza di un vincolo fra condotta del singolo e responsabilità dell'ente, da compendiarsi nei concetti di interesse e vantaggio, consente di affermare che l'ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui ma, da sola, non permetterebbe di escludere la presenza di una responsabilità oggettiva che si configurerebbe qualora non vi fosse la c.d. "colpa di organizzazione" dell'ente, consistente nel non avere predisposto un insieme di valutazioni, prescrizioni e controlli idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

Solo il riscontro di un tale *deficit* organizzativo dovrebbe consentire l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.

La motivazione della sentenza impugnata, secondo la Suprema Corte, offrirebbe una argomentazione carente in punto di responsabilità dell'ente, “sovrapponendo e confondendo i profili di responsabilità da reato dell'amministratore/datore di lavoro dai profili di responsabilità da illecito amministrativo della V. S.p.A.”⁶.

La sentenza impugnata ha addebitato alla società pressoché tutti i profili colposi ascrivibili all'amministratore della società, quale datore di lavoro tenuto al rispetto delle norme prevenzionistiche, le quali non possono automaticamente addebitarsi all'ente in quanto tale.

I Giudici di merito, in definitiva, secondo la Corte, hanno disegnato la responsabilità amministrativa della società sulla "genericità ed inadeguatezza" del modello organizzativo, senza essere in grado di fornire dimostrazione della sussistenza di una "colpa di organizzazione".

La Corte d'Appello non ha motivato sulla concreta configurabilità, nella vicenda in esame, di una colpa di organizzazione dell'ente, né ha verificato l'incidenza causale della presunta carenza del modello organizzativo rispetto alla verifica del reato presupposto.

⁵ Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899 in Olympus Uniurb. Nello stesso senso, più recentemente, Cass. pen. sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 18413 Rv. 283247 - 01).

⁶ Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 570

La sentenza impugnata deve, dunque, secondo la Corte, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, la quale auspichiamo possa applicare criteri di giudizio idonei a garantire il rispetto del principio di colpevolezza.

Copyright © 2023 RSPPITALIA